

Visto il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto che, nella determinazione delle contribuzioni, la Consob adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Vista la delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024;

Visto l'art. 3, lettera z) della delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023, con il quale è stato determinato il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 da parte de «le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2, comma 6 del decreto legislativo n. 58/1998 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023» in misura pari a euro 5.115,00 pro-capite e con scadenza di pagamento fissata al 15 aprile 2024;

Considerato l'avvenuto svolgimento di una pubblica consultazione a valle della quale non sono pervenute segnalazioni di criticità;

Ravvisata l'opportunità di ridefinire la fattispecie contributiva «Cartolarizzazioni» prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e che la misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sia diversificata per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza della Consob ai sensi degli articoli da 6 a 9 del SECR (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 58/1998), rispetto alle cartolarizzazioni STS (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 58/1998);

Attesa conseguentemente la necessità di dover ridefinire i termini previsti per il pagamento del contributo di vigilanza dovuto dal soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), in considerazione dei tempi di esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dal soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo regolamento, è rideterminato come segue: euro 8.000,00 per ogni operazione di competenza Consob ai sensi degli articoli da 6 a 9 del SECR (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024; euro 4.000,00 per ogni operazione di cartolarizzazione STS (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024.

2. L'art. 3, lettera z) della delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 è abrogato.

Art. 2.

1. Il termine di pagamento del contributo di vigilanza dovuto dalla categoria «Cartolarizzazioni» del 15 aprile 2024 è differito al 15 novembre 2024.

Art. 3.

1. La modalità di versamento del contributo è indicata agli articoli 4 e 6 della delibera n. 22915/2023 del 6 dicembre 2023.

Art. 4.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2024

Il Presidente: SAVONA

24A06522

DELIBERA 23 ottobre 2024.

Introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai fornitori di servizi di *Crowdfunding*. (Delibera n. 23293)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Visto il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto che, nella determinazione delle contribuzioni, la Consob adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Vista la delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024;

Vista la legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (legge europea 2019-2020) ed il decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023, con i quali la normativa primaria è stata adeguata rispettivamente alla direttiva (UE) 2020/1504 ed al regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese;

Vista la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 con la quale la Consob ha adottato il regolamento in materia di servizi di *crowdfunding* in attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1503 e degli articoli 4-*sexies*.1 e 100-*ter* del TUF;



Considerato l'avvenuto svolgimento di una pubblica consultazione a valle della quale non sono pervenute segnalazioni;

Ravvisata l'opportunità di assoggettare a contribuzione la categoria dei «Fornitori di servizi di *crowdfunding*» in considerazione dell'intervenuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e del regolamento (UE) n. 2020/1503;

Attesa conseguentemente la necessità di dover definire l'ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme ed i termini previsti per il pagamento dello stesso, in considerazione dei tempi di esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dai fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1 del decreto legislativo n. 58/1998, alla data del 1° settembre 2024 è computato con riferimento ai servizi di *crowdfunding* autorizzati alla data del 1° settembre 2024 nelle seguenti misure:

a) servizio di *investment based crowdfunding*: euro 10.000,00;

b) servizio di *lending based crowdfunding*: euro 10.000,00.

Il contributo è aumentato dell'importo di euro 10.000,00 qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.

Art. 2.

1. Il termine di pagamento del contributo di vigilanza dovuto dalla categoria «Fornitori di servizi di *crowdfunding*» è il 15 novembre 2024.

Art. 3.

1. La modalità di versamento del contributo è indicata agli articoli 4 e 6 della delibera n. 22915/23 del 6 dicembre 2023.

Art. 4.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 ottobre 2024

Il Presidente: SAVONA

24A06523

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2024), coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.»

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA
DI LAVORATORI STRANIERI

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla *normativa dell'Unione europea* per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità *previste dalla medesima normativa*.»;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. L'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;

